



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Roma**

## **Regimi speciali – valore in dogana**

Alessandra Di Salvo

21 Giugno 2018





## I criteri per la determinazione del valore in dogana: sintesi

**Vedi slide  
successiva**



### **Criterio primario**

Valore di transazione delle merci (art. 70 CDU)

### **4 Criteri secondari**

(par. 1 e 2 dell'art. 74 del CDU)

### **Criteri sussidiari**

(par. 3 dell'art. 74 CDC)

**ORDINE GERARCHICO!**





## Criteri secondari per la determinazione del valore in dogana

(par. 1 e 2 dell'art. 74 CDU)

### Criteri secondari


Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'art. 70 si ha riguardo alle lett. a), b), c) e d) del par. 2 dell'art. 74 CDU:

- a) valore di transazione di merci identiche;
- b) valore di transazione di merci similari;
- c) valore fondato sul prezzo unitario;
- d) valore calcolato. ]

l'ordine è sempre gerarchico (dalla prima all'ultima lettera)

MA

l'ordine delle lettere c) e d) può essere invertito «*su richiesta del dichiarante*»





## Focus: valore di transazione

**Art. 70(1) CDU**

Prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato

**Art. 128 RE**

1. Il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale

2. Se le merci sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.

**Transito esterno, deposito, perfezionamento attivo**



## Calcolo dei dazi - Focus: deposito doganale

Art. 85(1) CDU e art. 86 (1) e (2)

### Le regole per il calcolo dell'importo dei dazi:

Art. 85(1) CDU

L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse

**Norma generale**

Art. 86(1) e (2) CDU


1. Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.


Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.

2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale dell'Unione, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

... (omissis) ...

**Norme speciali**






**128(1) o 74 ... in caso di deprezzamento delle merci vincolate al regime di deposito doganale**




## Cessioni nell'ambito di regimi speciali - art. 128(2) RE



**Caso: manipolazioni usuali (e.g. apposizione di marchi UE sui beni)  
Eseguite dal depositario, su richiesta di B, nel deposito doganale**




## Cessioni nell'ambito di regimi speciali – Art. 128(2) RE



**Caso: manipolazioni usuali (e.g. apposizione di marchi UE sui beni)  
Eseguite dal depositario, su richiesta di A, nel deposito doganale**



## Cessioni nell'ambito di regimi speciali – art. 128(2) RE



**Cessioni domestiche = cessioni che hanno luogo tra due soggetti stabiliti in UE?**



## Perfezionamento attivo

Calcolo dei diritti all'importazione

### REGOLA GENERALE

Calcolo dei diritti all'importazione dovuti sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (al momento in cui sorge l'obbligazione doganale della loro importazione)

tuttavia



CDU – Art. 86

(norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione)

3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.





## Focus: impatto impositivo in caso di perfezionamento attivo

Prodotto finito ottenuto in P.A. non solo da merci non UE,  
ma anche da merci UE precedentemente acquistate

Art. 85(1) CDU

Dazio e IVA parametrati agli elementi del prodotto  
compensatorio importato  
Doppia imposizione IVA in caso di uso di materie prime  
unionali

Art. 86(3) CDU

Dazio e IVA parametrati agli elementi delle materie prime  
vincolate a PA  
NO doppia imposizione IVA in caso di uso di materie prime  
unioali

NB Normalmente

base imponibile IVA importazione = valore in dogana + dazi + spese tratta nazionale

Tuttavia

Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione



**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
e degli **Esperti Contabili di Roma**

Domande?

